

TERRITORI DANNEGGIATI

(circ. 103/2010)

Regioni interessate dall'alluvione:

Sicilia

per le province di:

Messina

Comuni danneggiati:

San Fratello, Caronia, Sant'Angelo di Brolo, Raccuja.

STATO D'EMERGENZA E SOSPENSIONE TERMINI

(circ. 103/2010)

A seguito dei gravi dissesti idrogeologici che dall'11 al 17 febbraio 2010 hanno interessato il territorio della provincia di Messina, con DPCM del 19/02/2010 è stato dichiarato lo stato d'emergenza fino al 28 febbraio 2011.

Con l'OPCM 3865 del 15/04/2010 (art. 8, c. 2) è stata inoltre disposta la sospensione fino al **30 settembre 2010** dei termini di prescrizione e decadenza, di quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, anche previdenziali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonché dei termini relativi ai procedimenti di riscossione coattiva.

Beneficiari sono i soggetti che, alla data dell'evento calamitoso, esercitavano attività d'impresa o professionale in immobili dichiarati inagibili nei comuni danneggiati.

Fino al 1° ottobre 2010 Equitalia ha sospeso ogni azione di recupero di contributi previdenziali e assistenziali e Poste s.p.a. ha sospeso la notifica degli atti emessi dall'Inps.

L'Istituto a sua volta ha sospeso le emissioni di avvisi bonari e le attività di notifica dei verbali ispettivi e delle sanzioni amministrative. Tali sospensioni sono state effettuate d'ufficio senza alcuna necessità di richiesta da parte dei soggetti interessati.

SOSPENSIONE CONTRIBUTIVA

(circ. 103/2010)

L'OPCM 3865/2010 (art. 8, c. 1) ha altresì disposto la sospensione dall'**11 febbraio** al **30 settembre 2010** degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, ivi compresa la quota a carico dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori coordinati e continuativi, per i soggetti che, alla data dell'evento calamitoso, esercitavano attività d'impresa o professionale in immobili dichiarati inagibili nei comuni danneggiati.

I soggetti interessati devono presentare alla sede Inps competente apposita domanda, tesa a manifestare la volontà di usufruire del beneficio della sospensione, contenente la dichiarazione del possesso dei requisiti richiesti e la certificazione di inagibilità.

I contributi già versati non possono essere rimborsati (art. 8, c. 4).

SOGGETTI BENEFICIARI

La sospensione riguarda i versamenti contributivi, con scadenza legale nel periodo dall'11 febbraio al 30 settembre 2010, dovuti da:

- datori di lavoro dipendente (agricolo e non);
- artigiani e commercianti;
- lavoratori autonomi agricoli;
- soggetti tenuti al versamento contributivo per attività lavorative iscrivibili alla Gestione Separata (liberi professionisti, committenti, associanti).

RECUPERO CONTRIBUTI SOSPESI

(circ. 103/2010)

Il recupero dei contributi sospesi decorre dal **16 ottobre 2010**, con possibilità di pagamento in **24 rate mensili**, senza aggravio di oneri accessori (OPCM 3865/2010, art. 8, c. 3).

ADEMPIMENTI

DATORI DI LAVORO DIPENDENTE NON AGRICOLO

La sospensione riguarda i periodi di paga da **gennaio 2010** ad **agosto 2010**. Alle aziende interessate viene attribuito il codice di autorizzazione **6J**.

La circ. 103/2010 descrive le modalità di compilazione delle denunce Uniemens: l'importo dei contributi sospesi va esposto con il codice **N958**.

Il recupero viene effettuato con mod. F24, utilizzando il codice contributo **DSOS**, istituito con la circ. 98/2002, ed esponendo la matricola aziendale seguita dal codice N958.

ARTIGIANI E COMMERCianti

I contributi sospesi sono:

Contributi sospesi	
Scadenza di versamento	
contributi fissi: 4° rata 2009	16/02/2010
contributi fissi: 1° rata 2010	17/05/2010
contributi a %:	saldo 2009
	1° acconto 2010
	16/06/2010
contributi fissi: 2° rata 2010	16/08/2010

La sospensione dei versamenti opera anche per i contributi relativi a periodi pregressi posti in riscossione alle suddette scadenze. Per le istruzioni procedurali v. msg 21810 del 27/08/2010.

Coloro che intendono versare in unica soluzione devono provvedere secondo le modalità ordinarie: ciò consentirà la regolare contabilizzazione dell'eventuale quota associativa.

Coloro che intendono avvalersi della rateazione devono invece versare le rate con mod. F24, utilizzando i codici istituiti con la circ. 138/00, ovvero:

- **AD** per le rate relative alla contribuzione dovuta alla gestione artigiani;
- **CD** per le rate relative alla contribuzione dovuta alla gestione commercianti.

GESTIONE SEPARATA

I contributi sospesi sono:

Soggetti	Contributi sospesi	Scadenza di versamento
Liberi professionisti	Saldo 2009 1° acconto 2010	16/06/2010
Committenti/ associanti	per compensi corrisposti da gennaio 2010 ad agosto 2010	giorno 16 del mese successivo a quello di corresponsione del compenso (dal 16/02/2010 al 16/09/2010)

Nelle denunce Uniemens riferite ai periodi di sospensione va riportato il codice calamità **12**.

Per il recupero dei contributi sospesi, sia esso in unica soluzione o con pagamento rateale, va utilizzato il mod. F24, che va compilato con le seguenti modalità:

Modalità di compilazione del Mod. F24

Codice Sede	Causale contributo	Matricola Inps/Codice Inps/Filiale azienda	Periodo di riferimento		Importi a debito versati	Importi a credito compensati
			Da	A		
XXXX	COC (per committenti/ associanti) POC (per professionisti)	129999999999	mm/aaaa	mm/aaaa	€	//////

LAVORATORI AGRICOLI

I contributi sospesi sono:

Soggetti	Contributi sospesi		Causale contributo
	Contributi sospesi	Scadenza di versamento	
Aziende assuntrici di manodopera	3° trimestre 2009	16/03/2010	LAS
	4° trimestre 2009	16/06/2010	
	1° trimestre 2010	16/09/2010	
Lavoratori agricoli autonomi CD-CM-IAP	1° rata 2010	16/07/2010	LAA
	2° rata 2010	16/09/2010	
Piccoli coloni - Compartecipanti familiari PC-CF	1° rata 2010	16/07/2010	PCF
	2° rata 2010	16/09/2010	

La sospensione dei versamenti opera anche per i contributi relativi a periodi pregressi posti in riscossione alle suddette scadenze.

Per il recupero dei contributi sospesi va utilizzato il mod. F24: i dati necessari alla compilazione del modello (Sede Inps, Causale, Codeline e Periodo) sono indicati nella comunicazione di accoglimento della sospensione.